



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

N. 10930/2014
R.C.
N.....Sent.
N.....Cron.
N.....Rep.
Oggetto:

In persona del Giudice Unico dott. Ada Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10930/2014 promossa da :

ROSSI GIAN LUCA, (C.F. RSSGLC64R23B490C)

- Avvocati DARDANI MAURIZIO, DI MARCO LUCA, DARDANI
BRIAN

ATTORE

CONTRO

ROCCA STEFANO (C.F: RCCSFN54P22D969H)

CAMBIASO FRANCESCO (C.F.CMBFNC45H22D969D)

- Avvocati GALLIANO GUIDO, VILLA FABRIZIO

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER ROSSI GIAN LUCA:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,

(A) NEL MERITO, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in via solidale e/o alternativa e/o come meglio visto, i convenuti Rocca Stefano e Cambiaso Francesco, al pagamento, in favore del conchiudente Rossi Gian Luca, della quota del 40% (quaranta per cento) dell'intero corrispettivo direttamente o indirettamente ricavato



da Rocca e/o da Cambiaso, per effetto della conclusione delle trattative che erano in corso all'epoca dello scioglimento della società di fatto per cui è causa (e meglio descritta nelle premesse) e che sono state portate a compimento successivamente a tale scioglimento, e ciò a titolo di liquidazione della quota del concludente, ex art. 2289 cod. civ., nella società di fatto conclusa con i convenuti e meglio descritta in narrativa; il tutto nella misura accertanda nel corso del giudizio.

(B) IN VIA ISTRUTTORIA, previa revoca dell'ordinanza del G.I. Dott.ssa Ada Lucca datata 26/5/2015, si insiste:

(1) Per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale di entrambi i convenuti e per testi:

1) Vero che nel gennaio del 2010 Rocca prese contatto con Rossi e gli propose di iniziare una collaborazione per lo svolgimento in comune dell'attività di brokeraggio marittimo utilizzando Genova come base operativa.

2) Vero che seguirono vari incontri e trattative e che Rocca, in data 19 febbraio del 2010, fece in modo che una società panamense denominata Kamwaki Holdings effettuasse un bonifico, a fondo perso, sul conto corrente monegasco di Rossi, per la somma di Euro 100.000,00, come risulta dalla prod. n. 51 che si rammostra.

3) Vero che nel gennaio 2010 venne creato un collegamento remoto tra i computer della Rocca & Partners e gli uffici di Rossi di Montecarlo, affinché questi potesse lavorare immediatamente per la nuova società, e di ciò si occupò l'Ing. Maurizio Argenton, della società Argenton & Soci s.r.l., con sede in Via Bombrini 5/4, Genova.
Teste: Maurizio Argenton, residente in Genova.

4) Vero che nel febbraio 2010 Rossi si trasferì da Monaco a Genova e iniziò a lavorare in pianta stabile negli uffici di via XII ottobre 2, dove si trova l'ufficio di Rocca e dove ha sede un'altra società (la Rocca & Partners) di cui Rocca è azionista di maggioranza.

5) Vero che In data 24 febbraio 2010, Rocca comunicò a un importante broker di Londra (la società Platou) che aveva "finalmente deciso di prendersi un socio", e cioè l'esponente Gian Luca Rossi, come risulta dal documento che si rammostra (prod. n. 31).

6) Vero che l'orario di lavoro di Rossi era da mattina presto sino a sera tardi, talvolta con una breve pausa pranzo, che Rossi sedeva ad una scrivania con computer, a fianco di lui lavorava Franco Cambiaso, dal lato opposto della stessa

scrivania sedeva Stefano Rocca e il lavoro consisteva in trattative telefoniche e in scambi di messaggi di posta elettronica, oltre che numerosi viaggi.

Testi: Stefano Michelotti, residente in Genova; Lilly Kaikannen, residente in Genova; Gian Enrico Cambiaso, residente a Londra.

7) Vero che gli accordi tra i soci prevedevano che Rocca e Rossi, con le loro diverse caratteristiche professionali e clientele, dedicassero le intere energie lavorative nell'esercizio dell'attività di intermediazione per la conclusione di contratti di compravendita, costruzione e noleggio di navi.

8) Vero che gli accordi per la ripartizione degli utili di tale attività in comune non erano stabiliti in modo rigoroso, dovendo variare a seconda delle dimensioni degli affari conclusi: per quelli di entità media, le percentuali del 55% per Rocca, del 40% per Rossi e del 5% per Cambiaso; mentre per gli affari "di ingente entità" la distribuzione poteva essere diversa, da discutersi di volta in volta, come risulta dal messaggio 29 aprile 2011 che si rammostra (prod. n. 45).

9) Vero che alcuni mesi dopo l'inizio dell'attività in comune, e cioè in data 22 aprile 2010, i partecipanti all'iniziativa decisero di costituire anche una società di capitali, sotto forma di S.r.l., denominata Rocca Shipbrokers S.r.l., con atto del notaio Gallione, e di concludere un contratto di affitto di ramo di azienda tra la neocostituita società e la Rocca & Partners.

10) Vero che né Rocca né Rossi sono abilitati all'esercizio della professione di mediatore marittimo secondo il diritto italiano, e che Franco Cambiaso è invece abilitato e munito del patentino.

11) Vero che la costituzione della società di capitali rispondeva a due esigenze: quella di affidarne l'amministrazione ad una persona (Cambiaso) munita dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di broker marittimo, e quella di limitare le possibili responsabilità nei confronti dei terzi.

12) Vero che il lavoro comune tra i soci si svolse in modo intenso, soprattutto per opera di Rossi, che, oltre a vari viaggi da solo, fece molti viaggi anche insieme ai soci, e incontrò l'armatore D'Alesio di Livorno, suo vecchio cliente, insieme a Cambiaso, si recò a Napoli insieme a Rocca per incontrare gli armatori Emanuele e Gianluca Grimaldi, incontrò a Milano l'armatore Onorato della Moby Prince, con l'Avv. Luigi Parente, amministratore delegato di tale società, per un possibile ordine di cinque traghetti nuove costruzioni, incontrò l'armatore Giovanni Visentini (della omonima società armatrice).

Testi: Vincenzo Onorato, residente a Milano; Luigi Parente, residente a Milano/Isola d'Elba; Giovanni Visentini, residente a Porto Tolle (RO).

13) Vero che Rossi partecipò a molteplici incontri, insieme a Rocca, presso Fincantieri Sestri, dove incontrò il top management di Fincantieri, e cioè i signori Piero Boico (legale), Enrico Buschi (capo sezione navi passeggeri), Loris Di Giorgio (commerciale passeggeri) e Fabrizio Palermo (CFO), nonché i rappresentanti del Fondo Apollo (Steve Martinez e Kevin Crowe), e Frank Del Rio (all'epoca CEO di Oceania Cruises).

Testi: Piero Boico, residente a Trieste; Enrico Buschi, residente a Trieste; Loris Di Giorgio, residente a Trieste; Fabrizio Palermo, residente a Trieste.

14) Vero che insieme a Gian Enrico Cambiaso (fratello di Franco Cambiaso) Rossi collaborò con Rocca, per la transazione di una controversia che coinvolgeva la società inglese Towerlon Ltd, relativa alla conclusione di affari per conto di Fincantieri, come risulta dal messaggio del 18 giugno 2010 che si rammostra (prod. n. 50).

15) Vero che Rossi partecipò a ricevimenti, come quello alla Cervara presso Santa Margherita prima della consegna della nave Marina da parte di Fincantieri alla società Oceania.

16) Vero che Rossi portò a compimento una serie di operazioni importanti, in quanto favorì la conclusione della vendita della nave "Sider Lipari" (commissione USD 51.250,00), della vendita della nave "Sider Capri" (commissione USD 102.500,00), della vendita della HDM6076 (commissione USD 387.500,00) del noleggio a scafo nudo della ro-ro/pax "Coraggio" (commissione totale EUR 70.000,00).

17) Vero che tutte le entrate dell'attività congiunta, confluite sui conti della Rocca Shipbrokers, nel periodo compreso tra il giugno 2010 e il settembre 2011, furono il risultato di operazioni compiute da Rossi, senza che nemmeno una singola entrata fosse riferibile ad affari di Rocca, come risulta dagli estratti conto della Rocca Shipbrokers presso la Carige, uno in Euro e uno in US dollari (prod. n. 15 e 16).

18) Vero che Rocca, il quale aveva una clientela più "importante" e che mirava alla conclusione di affari di ingente entità, avviò nel periodo una serie di trattative di grande rilevanza economica, tra cui in particolare (A) un affare miliardario di Fincantieri per la costruzione di una nave crociera (più opzioni) per conto del colosso americano Prestige e/o affiliate, (B) un altro affare, altrettanto importante, per la commessa, da parte del Gruppo Grimaldi Napoli (tramite la Atlantic Container Line - ACL) di ben

cinque navi ai cantieri navali Hudong-Zhonghua Shipbuilding Cina; (C) il noleggio (con opzioni) di una o più navi Ro/Ro di Grimaldi Holdings con DFDS.

19) Vero che nessuna delle trattative avviate da Rocca giunse a conclusione nel periodo dell'attività comune con Rossi e Cambiaso.

20) Vero che nel dicembre del 2010 nacquero i primi screzi, in quanto Rocca cominciò ad avere le prime perplessità sull'opportunità di continuare per la strada intrapresa in quanto, come risulta dal messaggio di Rocca del 3 dicembre 2010 ai propri soci (prod. n. 32), che si rammostra, le prospettive di lavoro gli sembrano nere, e inoltre in quel momento Rocca sosteneva di aver effettuato finanziamenti a favore dei propri soci e della Rocca Shipbrokers per oltre Euro 250.000,00.

21) Vero che nel febbraio 2011, Rocca concluse un contratto di noleggio per una nave passeggeri, la M/v "Insigna", noleggio che peraltro iniziò soltanto nell'aprile 2012.

22) Vero nel marzo del 2011 Rocca comunicò a Rossi e a Cambiaso, in occasione di una colazione di lavoro, che non aveva più intenzione di essere responsabile della società, non aveva intenzione di continuare con il sostegno economico a favore dei soci né con aiuti finanziari di alcun tipo, che intendeva trascorrere tempi sempre più lunghi in Kenia (dove ha una casa) e che sarebbe stato disposto ad incrementare la quota di spettanza di Rossi, a condizione che questi si sobbarcasse l'intera responsabilità dell'attività in comune.

23) Vero che nell'aprile 2011 Rocca cominciò a suggerire la chiusura del rapporto, con una liquidazione delle rispettive posizioni secondo le percentuali concordate come emerge da un messaggio di Rocca dell'11 aprile 2011, dai toni volutamente drammatici, che si rammostra (prod. n. 34).

24) Vero che nonostante quanto sopra, e sempre nello spirito di ripartizione non formale degli utili dell'attività comune, Rossi concluse un altro affare e Rocca si congratulò il 12 aprile 2011 suggerendo che questi trattenesse per sé integralmente l'utile ricavato, come risulta dal messaggio che si rammostra (prod. n. 35).

25) Vero che a metà aprile 2011 Rocca prese unilateralmente la decisione di far subentrare nei vari affari la sua società, Rocca & Partners, e dall'altro, invitò Rossi a interrompere quanto prima l'attività lavorativa a Genova portandosi via i propri clienti, come risulta dai messaggi del 13 e 14 aprile 2011 che si rammostrano (prodd. n. 37 e 38).

26) Vero che, con il messaggio dell'11 aprile 2011 che si rammostra (prod. n. 34), Rocca espresse una convinzione che è palesemente errata e alla radice di ogni

successivo contenzioso, e cioè che, con la cessazione dell'attività in comune, la ripartizione delle spese e degli utili dovesse avvenire secondo un criterio, definito "logico, naturale e classico", ovvero che tutto quanto fatto fino a quel momento fosse diviso secondo le percentuali concordate, mentre, "come da naturale evoluzione delle cose, le ... rispettive ongoing speranze siano portate avanti in maniera indipendente da ciascuno dei due".

27) Vero che la situazione precipitò e il 26 aprile Rossi comunicò ufficialmente ai suoi soci che sarebbe tornato a Monaco per lavorare in una società di brokeraggio del posto, come risulta dal messaggio che si rammostra (prod. n. 43).

28) Vero che Rocca rispose dapprima con una comunicazione del 27 aprile 2011 (prod. n. 44) congratulandosi con Rossi per la sua nuova attività e, in seguito, e cioè in data 12 maggio 2011 comunicò di aver anch'egli preso la decisione di cessare la propria collaborazione operativa con la Rocca Shipbrokers, pur dichiarando espressamente di essere "ben conscio dell'esistenza di affari in itinere che, se non accuratamente seguiti, andrebbero perduti" (prod. n. 46).

29) Vero che l'affare tra Fincantieri e Prestige per la costruzione di una nave passeggeri, più opzioni, è stato concluso successivamente all'aprile 2011 con la intermediazione di Stefano Rocca ovvero della Rocca & Partners o di altra società controllata da Stefano Rocca.

Testi: Piero Boico, residente a Trieste; Enrico Buschi, residente a Trieste; Loris Di Giorgio, residente a Trieste; Fabrizio Palermo, residente a Trieste.

30) Vero che l'affare tra Atlantica Container Line e Hudong-Zhonghua Cina per la costruzione di cinque navi è stato concluso successivamente all'aprile 2011 con la intermediazione di Stefano Rocca ovvero della Rocca & Partners o di altra società controllata da Stefano Rocca.

Testi: Emanuele Grimaldi, residente a Napoli; Gianluca Grimaldi, residente a Napoli, Per Sandersen, residente a Oslo, Magnus Psilander, residente a Stoccolma

31) Vero che l'affare Grimaldi Holdings (Aldo Grimaldi) e DFDS è stato concluso successivamente all'aprile 2011 con la intermediazione di Stefano Rocca ovvero della Rocca & Partners o di altra società controllata da Stefano Rocca.

Testi: Aldo Grimaldi, residente a Genova, Edoardo Leveratto, residente a Genova, Francesco Ottonello, residente a Genova, Magnus Psilander, residente a Stoccolma.

(2) Affinchè venga ordinata ai convenuti l'esibizione della seguente documentazione della società Rocca & Partners s.r.l., ovvero, in alternativa, che venga autorizzato il sequestro giudiziario della stessa,

- (i) il libro giornale ex art. 2214 cod. civ. relativo al periodo tra l'aprile 2011 e oggi;
- (ii) registro vendite e liquidazioni IVA relativo al periodo tra l'aprile 2011 e oggi;
- (iii) il libro mastro (ovvero i partitari e le schede contabili) relativo al periodo tra l'aprile 2011 e oggi;

Sull'affare Fincantieri

- (iv) Lettera di commissioni tra Towerlon, Fincantieri e Rocca & Partners;
- (v) Lettera di commissioni tra American Marine Advisors e Rocca & Partners;
- (vi) Lettera di commissioni tra Hoegh Persen & Partners e Rocca & Partners;
- (vii) tutte le fatture emesse dalla Rocca & Partners s.r.l. nel periodo compreso tra l'aprile 2011 ad oggi, in relazione all'affare concluso fra Fincantieri e Prestige Cruise e/o affiliate per la costruzione di una nave e relative opzioni;
- (viii) documentazione bancaria relativa all'incasso delle fatture di cui sopra;
- (ix) corrispondenza cartacea ed elettronica intercorsa tra Rocca & Partners s.r.l., da una parte, e Fincantieri, Prestige Cruise e/o affiliate e altri brokers per la trattativa in oggetto, precisando che, per quanto riguarda la posta elettronica, tale corrispondenza potrà essere individuata ricercando i messaggi scambiati tra i seguenti indirizzi di posta:

- roccaship@roccaship.it;
- stefanorocca56@hotmail.com;
- francescocambiaso@hotmail.com
- frankdelrio@prestigecruiseholdings.com;
- Martinez@apollolp.com;
- enrico.buschi@fincantieri.it;
- piero.boico@fincantieri.it;
- loris.digiorgio@fincantieri.it;
- jdolphin@amausa.com;
- truls.persen@hoeghpersen.com;
- anders.hoegh@hoeghpersen.com.

- (x) l'intero file cartaceo e/o elettronico relativo alla trattativa in oggetto.

Sull'affare Atlantic Container Line

- (i) Lettera di commissioni tra Rocca & Partners e Fearnleys Oslo e/o Grifone (Svezia) relativa all'affare tra Atlantic Container Line e Hudong-Zhonghua Cina;
- (ii) tutte le fatture emesse dalla Rocca & Partners s.r.l. nel periodo compreso tra l'aprile 2011 ad oggi, in relazione all'affare concluso tra Atlantica Container Line e Hudong-Zhonghua Cina per la costruzione di cinque navi;
- (iii) documentazione bancaria relativa all'incasso delle fatture di cui sopra;
- (iv) corrispondenza cartacea ed elettronica intercorsa tra Rocca & Partners s.r.l., da una parte, e Atlantica Container Line, Hudong-Zhonghua Cina e altri brokers per la trattativa in oggetto, precisando che, per quanto riguarda la posta elettronica, tale corrispondenza potrà essere individuata ricercando i messaggi scambiati tra i seguenti indirizzi di posta:

- roccaship@roccaship.it;
- stefanorocca56@hotmail.com;
- francescocambiaso@hotmail.com;
- p.sandersen@fearnleys.no;
- mp@grifone.se;
- snp@grifone.se;
- j.staalesen@fearnleys.no;
- jst@fearnleys.no;
- fhh@fearnleys.no;
- info@aclcargo.com;
- graniello.giovanna@grimaldi.napoli.it;
- marciani.luca@grimaldi.napoli.it;
- satariano.paolo@grimaldi.napoli.it;
- Truls.persen@hoeghpersen.com;
- anders.hoegh@hoeghpersen.com.

- (v) l'intero file cartaceo e/o elettronico relativo alla trattativa in oggetto.

Sull'affare Grimaldi/DFDS

- (i) Lettera di commissioni relativa all'affare tra Grimaldi Holdings e DFDS;
- (ii) tutte le fatture emesse dalla Rocca & Partners s.r.l. nel periodo compreso tra l'aprile 2011 ad oggi, in relazione all'affare concluso tra Grimaldi Holdings e DFDS;
- (iii) documentazione bancaria relativa all'incasso delle fatture di cui sopra;
- (iv) corrispondenza cartacea ed elettronica intercorsa tra Rocca & Partners s.r.l., da una parte, e Grimaldi Holdings e altri brokers per la trattativa in oggetto, precisando

che, per quanto riguarda la posta elettronica, tale corrispondenza potrà essere individuata ricercando i messaggi scambiati tra i seguenti indirizzi di posta:

- roccaship@roccaship.it.;
- Aldo.grimaldi@grimaldilines.it;
- Edoardo.leveratto@grimaldilines.com;
- francesco.ottonello@grimaldilines.com;
- mp@grifone.se;
- snp@grifone.se;
- stefanorocca56@hotmail.com;
- francescocambiaso@hotmail.com.

(3) Per la nomina di uno o più consulenti tecnici e/o ausiliari con competenza in materia contabile e informatica, affinché possano assistere l'ufficiale giudiziario nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di sequestro giudiziario e, in particolare, nella ricerca dei documenti sopra indicati, nell'acquisizione della documentazione contabile e della corrispondenza cartacea, nonché nella estrazione dai computer dei files e delle comunicazioni di natura elettronica.

(4) Per la nomina di un custode ai sensi dell'art. 676 c.p.c. nella persona dei nominandi CTU e/o ausiliari, affinché custodiscano la documentazione cartacea e/o elettronica come sopra acquisita, mettendola a disposizione del ricorrente al momento della conferma del provvedimento di sequestro.

(C) IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari del giudizio. Il tutto senza accettazione del contraddittorio su domande ed eccezioni nuove eventualmente formulate ex adverso”.

Per ROCCA STEFANO E CAMBIASO FRANCESCO:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibili ed infondate tutte le domande proposte dal Sig. Gian Luca Rossi nei confronti dei convenuti, previa ammissione delle controprove dedotte nella memoria n. 2, se del caso. Vinte le spese

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti hanno illustrato in modo completo le rispettive posizioni nelle comparse conclusionali: alle stesse non può non farsi il più ampio rinvio atteso l'obbligo di concisione.

Ritiene questo Tribunale che la domanda dell'attore non sia fondata perché le circostanze allegare dallo stesso, quando anche fossero tutte provate, non comporterebbero l'accoglimento della sua domanda.

In sintesi, egli afferma che tra lui e ROCCA STEFANO e CAMBIASO FRANCESCO (anche se il ruolo di quest'ultimo rispetto alla società di fatto non è chiarissimo) sia intervenuto un accordo allegato ai punti n. 5.6.7.8.9 dell'atto di citazione che qui si riportano con qualche sottolineatura.

5. *“Agli inizi del 2010, **Rocca propose a Rossi di venire a Genova (Rossi viveva e lavorava allora a Montecarlo) per lavorare insieme e, così, dar vita ad una società, che prevedesse lo svolgimento dell'attività di intermediazione in comune e la ripartizione degli utili nella misura del 40% a Rossi e del 55% a Rocca.***
6. ***Rossi, che confidava sulle importanti entrate di Rocca soprattutto nel mercato delle nuove costruzioni, accettò l'offerta, che prevedeva, tra l'altro, la creazione di una società a responsabilità limitata e la nomina, come legale rappresentante, di Francesco Cambiaso (persona conosciuta ad entrambi e iscritta all'albo dei mediatori marittimi), con riconoscimento a Cambiaso del 5% degli utili.***
7. ***Le intese societarie e contrattuali raggiunte (peraltro mai formalizzate in un accordo scritto) prevedevano l'impegno reciproco (di Rocca e Rossi) di dedicare tutte le proprie energie lavorative e tutti i propri contatti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita e noleggio di navi, nonché la ripartizione degli utili secondo le percentuali sopra indicate.***
8. ***Rientrava nell'ambito di tali ampie e complesse intese la costituzione di una società di capitali, mediante creazione della società Rocca Shipbrokers s.r.l., con capitale minimo, divisione delle quote nella misura del 55% a Rocca, 40% a Rossi e 5% a Cambiaso, e acquisizione, da parte della Rocca Shipbrokers s.r.l., delle strutture minime per operare, mediante affitto di ramo d'azienda da parte di un'altra società, la Rocca &***

Partners s.r.l., società interamente detenuta da Rocca e dalla sua famiglia e titolare del contratto di locazione dell'ufficio in Genova, via XII ottobre 2/183 e del contratto di lavoro con una segretaria.

9. Lo **statuto** di tale società Rocca Shiprokers s.r.l., peraltro, **non contiene alcuna disciplina del reale rapporto intercorrente tra le parti**, di cui al paragrafo 8) che precede: è infatti evidente che **la costituzione della Rocca Shipbrokers S.r.l. non rappresentava altro che un mero veicolo** (per superare la problematica della mancata iscrizione di Rocca e Rossi nell'albo dei mediatori marittimi e per conferire il vantaggio della limitazione di responsabilità nei confronti dei terzi); ma, come tale, **non incorporava che un'esigua parte delle articolate intese raggiunte tra i soci dell'iniziativa.**"

Deduce l'attore di essere receduto dalla correlata società di fatto in data 26.4.11 e, di conseguenza, chiede la liquidazione della quota ed in particolare di partecipare alla valorizzazione patrimoniale degli affari in corso: secondo l'attore, rileverebbero a questi fini le attività prodromiche alla poi avvenuta mediazione marittima in tre importanti operazioni. Ne chiede quindi la liquidazione all'altro socio (o agli altri soci). In particolare, ROSSI pretende che rientrino nelle "operazioni in corso" le attività svolte all'epoca dal ROCCA e quindi anche i contatti curati da quest'ultimo ed ancora in corso al momento di quello che egli definisce come il proprio recesso dalla società di fatto (26 aprile 2011): queste operazioni sarebbero poi sfociati, dopo tale momento, in mediazioni che sarebbero state fornite da "Stefano Rocca ovvero della ROCCA & PARTNERS o di altra società controllata da Stefano ROCCA", come espressamente dedotto nella seconda memoria ai capitoli 29 (per l'affare FINCANTIERI-PRESTIGE), n.30 (per l'affare ATLANTICA CONTAINER LINE e HUDONG-ZHOUGHUA CINA) e n.31 (per l'affare GRIMALDI HOLDINGS – DFDS).



I convenuti, oltre a stigmatizzare come fantasiosa e temeraria la ipotesi attorea dell'esistenza di una società di fatto collaterale alla s.r.l., hanno lamentato la mancanza di allegazione specifica del contenuto degli accordi, la mancanza del recesso e la mancanza, anche accedendo alla costruzione avversa, di operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2289 c.c. Hanno evidenziato che tutto quanto allegato dall'attore è spiegabile con l'unico rapporto societario effettivamente in essere tra loro ossia la s.r.l.

Ritiene questo giudice che sotto i tre aspetti evidenziati dal convenuto l'azione sia infondata.

Occorre una breve premessa storica. Risulta dalla visura camerale (doc. 12 attore) che la società a responsabilità limitata Rocca Shipbrokers s.r.l. venne costituita il 22.4.2010 tra i tre soci e che la stessa venne messa in liquidazione con delibera dell'11.1.2012, per poi essere cancellata dal registro delle imprese in data 9.1.2013 per chiusura della liquidazione. E' pacifico che le delibere relative allo scioglimento e liquidazione, incluso il piano di riparto, non vennero impugnate da alcun socio. Risulta invece che l'attore aveva proposto in data 3.11.2011 un ricorso d'urgenza (doc. 16 convenuti) per veder inibito agli odierni convenuti di coltivare trattative già avviate dalla ROCCA SHIPBROKERS srl, allegando all'epoca che quelle stesse operazioni in corso (le stesse che oggi lo stesso riconduce all'operatività di una società di fatto), in realtà fossero riconducibili ad operazioni della società a responsabilità limitata. La contraddizione – sottolineata a più riprese dal convenuti- con quanto affermato in oggi dall'attore in effetti è evidente, sia perché non si faceva cenno i quel ricorso all'esistenza di una società di fatto, sia perché non all'attività di quest'ultima ma a quella della SRL venivano ascritte le stesse operazioni.

ESISTENZA SOCIETA DI FATTO

Quanto all'esistenza di un contratto di società di fatto, non è mai stato chiarito in causa quale fosse il contenuto delle *"articolate intese"* intercorse tra le parti e che avrebbero avuto come mero momento esecutivo (peraltro per parte *"esigua"*) la creazione di SRL. Rileva questo giudice che fundamentalmente

secondo quanto allegato dall'attore l'accordo sarebbe stato quello di conferire ogni propria attività in comune: Rocca e Rossi avrebbero quindi lavorato solo per l'attività comune dividendosi gli utili.

Di questo contratto di società di fatto non sono chiari o comunque provati i soggetti, l'epoca, il contenuto dell'accordo, il patrimonio.

Prima di tutto non è provato (e neppure specificato in modo chiaro) tra chi e quando si sarebbe concluso (sia pure senza un contratto scritto) il contratto di società di fatto.

Esiste un primo momento (inizi 2010) in cui a leggere i paragrafi 5 e 6 si sarebbe situato l'accordo ed in questa fase non si dice che Francesco Cambiaso abbia partecipato all'accordo. L'accordo sembrerebbe tra ROCCA e ROSSI, come lo stesso attore enfatizza nel far riferimento a quella lettera nella quale ROCCA lo presenta come il socio col quale finalmente ha deciso di svolgere la propria attività.

Dalle allegate proporzioni di partecipazione agli utili, tuttavia, è già evidente che CAMBIASO faccia parte anche del progetto "di fatto", perché in qualsiasi contratto di società la partecipazione agli utili è un elemento essenziale e fin da subito si parla di una partecipazione al 40 % per Rossi, al 55 % per ROCCA e 5% CAMBIASO, che poi sono le quote della SRL. Tuttavia, subito si aggiunge che solo una esigua parte degli accordi veniva inglobato negli statuti della SRL. Non è quindi chiaro se nella allegazione dell'attore l'accordo di fatto (ponendo che sia avvenuto tra i tre soci) sia stato contestuale alla costituzione della società a responsabilità limitata o precedente.

In realtà, ci si aspetterebbe di trovare ad un certo punto una specificazione di questi accordi che vengono definiti complessi ed articolati o quanto meno l'offerta di prova di circostanze che dimostrino un tale accordo "totalizzante" (poniamo tra i tre soci e poniamo in una certa data), ossia di mettere in comune ogni tipo di attività, mettendo in comune "*clientela, avviamento ed esperienza*", come allega l'attore.

Un accordo per il quale tutto quello che veniva posto in essere nel campo della mediazione marittima da ROCCA e ROSSI (mentre pare che CAMBIASO

fruisse solo degli utili apportando solo la propria qualifica formale), fosse compiuto non in proprio, ma come socio di una società di fatto.

Ciò lo si deduce dal fatto che perfino i contatti avviati da ROCCA e poi sfociati nelle mediazioni svolte dopo quello che ROSSI definisce come recesso dalla società di fatto, per i tre affari di cui sopra anche se svolti dopo il 26.4.2011 da ROCCA in proprio o tramite altre società (la ROCCA & PARTNERS SRL di cui ROSSI non era parte) dovrebbero – secondo l'attore- rientrare nel novero degli utili di una attività societaria comune.

Non è stata data alcuna prova di questo accordo “totalizzante”: nessuno dei capitoli dedotti infatti dà prova di un accordo che obbligasse entrambi i soci a conferire tutte le proprie attività lavorative in comune ed in una società diversa dalla SRL e soprattutto che prevedesse che qualunque attività, pur svolta da uno dei soci a titolo personale, sarebbe stata comune all'altro e produttiva di utili comuni, anche se non fosse entrata nel novero delle attività svolte dalla SRL.

Le più ampie ed articolate intese, nelle quali gli accordi della SRL sarebbero solo un'esigua parte non sono state provate.

Lo stesso si deve dire (mancanza di allegazione e di prova) dell'altro elemento costitutivo della società, ossia dell'esistenza di un patrimonio distinto da quello della SRL, né del fatto che i soci abbiano diviso tra loro utili di attività comuni diversi da quelli della SRL.

Poiché l'attore ha chiesto delle prove (respinte, invero, con una motivazione minimale, peraltro dopo che il giudice ha dapprima in prima udienza evidenziato alcune perplessità circa la mancanza di allegazioni specifiche sul contratto di società di fatto e poi in udienza di “discussione istruttoria” illustrato oralmente e chiesto chiarimenti circa i dubbi che poi hanno condotto al rigetto) e rinnovato anche in sede di PC la richiesta, occorre alla luce di quanto sopra chiarito analizzare i capitoli per verificare se –eventualmente raggiunta la conferma dei capitoli- avrebbero condotto alla prova

Il cap. 1 ha ad oggetto la proposta di creare un'attività comune: è un fatto che si spiega anche nell'ottica di concludere una società a responsabilità limitata. Il

capitolo è quindi irrilevante perché non precisa che le parti avevano deciso di creare due società.

Il cap. 2 ha ad oggetto un bonifico di una società panamense di 100.000 euro che sarebbe stato fatto su iniziativa del ROCCA a favore di ROSSI. Nessuna allegazione è stata fatta per spiegare questo bonifico ed il collegamento con la società di fatto. Nel capitolo, inoltre, si dice che si trattava di un “bonifico a fondo perso”. Non è neppure allegato che questo bonifico costituisse un conferimento, né che questa somma venne usata da ROSSI come patrimonio della società. Quindi il capitolo non può essere ammesso per interrogatorio formale perché irrilevante: per testi, inoltre, è generico e valutativo nelle espressioni “fece fare”, “bonifico a fondo perso”.

Il cap. 3 è assolutamente irrilevante, perché il collegamento remoto tra i computer può spiegarsi in molti modi, anche con un inizio di collaborazione tra le parti e comunque lo stesso attore rappresenta che l’attività comune si sarebbe svolta a Genova, dopo il trasferimento del ROCCA da Montecarlo.

Il cap. 4 è irrilevante e pacifico e non aggiunge nulla agli elementi costitutivi della società.

Il cap. 5 (che ROCCA comunicasse ad un importante broker di Londra di aver deciso di “prendersi finalmente un socio” di cui tesseva gli elogi) è del tutto compatibile col fatto che effettivamente, nella SRL ROCCA e ROSSI divennero soci.

Il cap. 6 non è neppure contestato: nessuno contesta che ROSSI lavorasse tutto il giorno e che al suo fianco lavorassero anche gli altri soci. Quello che contesta il convenuto è che l’impegno lavorativo profuso dalle parti fosse da ricollegarsi alla “fantomatica” società di fatto, ma che derivasse dal fatto che le stesse parti erano socie della SRL . Tra l’altro, questo capitolo non specifica alcun fatto che ricollegli il lavoro alla società di fatto.

Il capitolo 7 è inammissibile in primo luogo perché assolutamente generico perché non è chiaro di quali accordi si trattò né di quali attività, né è precisato quando sarebbero intervenuti questi accordi e di nuovo tra chi (e di nuovo pare solo ROCCA e ROSSI). Inoltre è irrilevante perché non è specificato a che titolo



e per quale società le parti avrebbero svolto le attività di cui sopra. Il capitolo infatti deduce che *“gli accordi tra i soci prevedevano che ROCCA e ROSSI, con le loro diverse caratteristiche personali e clientele, dedicassero le proprie intere energie lavorative nell’esercizio dell’attività di intermediazione per la conclusione di contratti di compravendita costruzione e noleggio di navi”*. Non è neppure dedotto se le attività sarebbero state svolte per la SRL, se si trattasse invece di una specie di patto di non concorrenza totale, senza limiti di attività e temporali né di attività. In ogni caso neppure questo (generico) capitolo è in grado di provare che tutte le attività del ROCCA e del ROSSI fossero conferite in un’unica società di fatto. In secondo luogo, la circostanza capitolata (cap. 7), come fatto rilevare in generale dai convenuti, è del tutto compatibile con l’esistenza di un patto parasociale in sede di costituzione della SRL circa lo svolgimento di un’attività lavorativa dei soci, oppure con l’esistenza di rapporti di collaborazione tra i soci e la società a r.l. che si possono inquadrare in diversi modi, ma non danno di per sé luogo alla creazione di una società di fatto. Altrimenti ogni SRL a ristretta base personale in cui i soci prestino la loro attività nella società sarebbe doppiata da un’altra società di fatto. Piuttosto, come affermano i convenuti, in questi casi (di prestazione di lavoro a favore della SRL) si crea un rapporto contrattuale con la SRL, oppure sussistono dei patti parasociali tra i soci.

Il cap. 8 è piuttosto l’antitesi del contenuto di un accordo societario, avendo ad oggetto la circostanza che l’accordo della società di fatto prevedesse che di solito le percentuali di utili fossero 55, 40 e 5 per cento (cioè quelle della SRL) ma che talvolta potessero essere diverse da decidere di volta in volta. Semmai questo deporrebbe per l’assenza di un accordo: un accordo societario non può prevedere che i soci di volta in volta decidano la percentuale di attribuzione degli utili degli affari più importanti, pena l’evidente indeterminatezza di una parte essenziale dell’oggetto del contratto.

Il cap. 9 attiene a vicende che sarebbero successive al momento in cui sarebbe intervenuta la creazione della società di fatto: la costituzione della SRL e del contratto di affitto di ramo di azienda sono pacifiche.

Il cap. 10 riguarda la mancanza di abilitazione di ROCCA e di ROSSI all'esercizio della professione di mediatore marittimo, ossia una circostanza pacifica.

Il cap. 11 è valutativo, essendo diretto a dimostrare a quali esigenze corrispondesse la creazione di una società di capitali.

L'intensa attività delle parti (oggetto dei capitoli 12.13.14.15.16) non prova che vi fosse una società di fatto, perché –come detto- si tratta di attività compatibili con quelle svolte come soci della SRL.

Il cap. 17 è assolutamente valutativo e certamente irrilevante per provare l'esistenza di una società di fatto.

I capitoli successivi non attengono in alcun modo alla costituzione della società di fatto.

Quindi non c'è prova della costituzione accanto o dietro alla srl anche di una società di fatto. Né alcuna prova potrebbe derivare dall'istruttoria richiesta.

D'altra parte, essendo in essere tra le parti un rapporto di tipo societario in una determinata forma, quella della SRL prescelta tra le parti, per configurare l'esistenza di un'altra società ci vorrebbe qualcosa di specifico e distinto rispetto alla società già in essere. Da questo punto di vista, sembra di trovarsi in una situazione ben simile a quella in cui venne pronunciata la sentenza della SC del 2003 richiamata da entrambe le parti. In essa la Corte di appello aveva ravvisato nelle fidejussioni prestate sistematicamente dai soci di una società di capitali (nella specie: a responsabilità limitata) in favore di istituti di credito a garanzia delle obbligazioni contratte dalla medesima società il segno univoco del vincolo sociale, autonomo e distinto da quello che intercorre tra i soci dell'ente debitore. La Corte di cassazione non ha escluso che possa esistere una società di fatto collaterale alla società di persone, ma – afferma- “ è necessario che da esse risultino chiari il programma stabile di finanziamento, l'oggetto sociale dell'ente collaterale costituito, la sua realizzazione attraverso un fondo comune derivato dagli apporti dei soci di fatto, la sua finalizzazione a sovvenire la società regolare, nell'intendimento di ritrarre da quel programma le utilità aggiuntive e comunque diverse da quelle di quest'ultima, sia pure in

termine di economie di costi connessi a quelle sovvenzioni o garanzie, rispetto a quanto il mercato esterno consente, le quali, proprio per la coincidenza delle due compagini sociali, finiscono per costituire indirettamente l'utile del sostegno finanziario." Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva tratto la dimostrazione della sussistenza di una società di fatto, collaterale rispetto a quella di capitali, dal solo dato delle plurime fideiussioni, omettendo di considerare se avessero concorso altre circostanze, quali la sussistenza di un fondo comune, di un'alea comune nei guadagni e nelle perdite, l'esercizio in comune dell'attività, l'"affectio societatis", e trascurando altresì di valutare se le fideiussioni non trovassero piuttosto giustificazione nella necessità che la società regolare aveva di garantire le banche con cui operava e nella limitata responsabilità dei soci medesimi). (Sez. 1, Sentenza n. 3349 del 06/03/2003, Rv. 560931)

Anche nel nostro caso, il fatto di prestare la propria attività personale a favore della società senza esservi obbligati dal contratto societario, può trovare spiegazione in primo luogo nella propria qualità di soci, e in quanto tali interessati all'andamento della SRL. Quanto alla forma della collaborazione dei soci con la SRL è noto che essa a volte può assumere il carattere di lavoro subordinato (che qui pacificamente non ricorreva poiché ROSSI e ROCCA non sarebbero stati alle dipendenze dell'AU Cambiaso) o anche quello di una collaborazione autonoma o comunque un inquadramento contrattuale stabilito con la società. Oppure, come evidenzia la convenuta, si può trattare di un accordo tra i soci che potrebbe rilevare come patto parasociale.

In ogni caso, il solo fatto che i soci di una SRL vi si dedichino a tempo pieno non fa sorgere una società di fatto: altrimenti tutti i benefici della autonomia patrimoniale perfetta (si pensi al beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale o all'esclusione dal fallimento) sarebbero vanificati per il solo fatto che nell'atto costitutivo non fosse previsto l'apporto lavorativo dei soci e questo fosse ugualmente svolto in favore della società. C'è poi un altro aspetto. I soci qui lavoravano assiduamente- non pare contestato. L'attore sostiene che l'uno e poi l'altro hanno comunicato di voler interrompere la loro attività (e per l'attore



in Il memoria il primo sarebbe stato a marzo il convenuto ROCCA e poi ad aprile l'attore stesso): appare piuttosto curioso che a fronte delle due comunicazioni nessuno dei due soci abbia protestato per quello che nella supposta società di fatto "totalizzante" avrebbe costituito un grave inadempimento delle obbligazioni assunte.

Sul punto si può evidenziare invece che lo stesso attore capitola (circ. 28) che a seguito della comunicazione del 26 aprile, Rocca rispose con una mail del 27 aprile 2001 (prod. 44) congratulandosi con ROSSI per la sua nuova attività . pare un comportamento davvero inusuale se ROSSI avesse assunto un obbligo. L'esistenza invece di un conferimento alla società personale avrebbe invece comportato l'esistenza di un obbligo: a fronte dell'inadempimento, controparte, invece di lamentare un inadempimento, avrebbe fatto le proprie congratulazioni.

Anche questo aspetto conferma che non esisteva tra le parti alcuna società di fatto.

RECESSO

Altrettanto decisiva è la considerazione che manca in alcun modo un recesso di ROSSI poichè non può qualificarsi come recesso da una società di fatto la lettera del 26.4.11. Nella costruzione attorea questa dichiarazione è importante non solo perché costituirebbe la comunicazione del recesso, ma anche perché sarebbe intervenuta in un momento in cui erano in corso operazioni che quindi dovrebbero ai sensi dell'art. 2289 cc considerate per la liquidazione della quota. Essa recita:

“ questa è una comunicazione ufficiale ai miei soci... In linea con la mia trasparenza ed onestà, desidero comunicarvi ora.... che a far data .. 9.3.2011 ho accettato la posizione di Executive Director presso ASM Monaco. Questa mia informazione nei vs confronti ha il solo scopo di permettervi di riadattare il vs metodo lavorativo ergo senza la mia presenza attiva ... questo messaggio non interferisce in alcun modo e/o forma e/o tempistica e/o status con il fatto che io detenga il 40 pct di quote della Rocca Shipbrokers srl, ivi incluso contratti... “

Come ha eccepito la parte convenuta, non è quindi qualificabile come recesso dalla SDF la lettera del 26.4.11, nella quale neppure si parla della società di fatto e ROSSI non recede neppure dalla SRL, limitandosi a comunicare che non presterà più la sua attività personale e ribadendo invece che ciò non pregiudica la sua posizione nella SRL.

Non solo, ma a proposito di quanto sopra espresso, il tenore della lettera conferma l'idea che non fosse obbligato a svolgere la propria attività, ma che essa fosse frutto di una collaborazione con la SRL da inquadrabile in schemi contrattuali e non in un conferimento: infatti l'attore si limita a comunicare che interromperà la collaborazione, col tono di chi non è obbligato, ma è solo tenuto, per correttezza, a darne notizia agli altri.

Soprattutto, in questo "recesso" neppure si nomina la società di fatto e quanto alla società a responsabilità limitata ROSSI ribadisce che ne rimane socio.

Non è configurabile quindi alcuna dichiarazione di recesso, e quindi non è applicabile l'art. 2289 cc, che rileva solo nel caso di recesso unilaterale di un socio.

LE OPERAZIONI IN CORSO

Anche da questo terzo punto di vista sono condivisibili le osservazioni della parte convenuta. E' evidente che l'attore avrebbe dovuto (una volta provati sia l'esistenza della società di fatto, sia l'intervenuto recesso, cosa che qui non è avvenuta) comunque provare che le operazioni per delle quali richiede che venga liquidata la quota fossero "in corso" e avessero già rilevanza economica ai sensi dell'art. 2289 c.c.

Riguardo a queste importanti operazioni, dal punto di vista istruttorio, la parte attrice deduce, tuttavia, dei capitoli che sono inammissibili:

- a) il cap. 18 è inammissibile perché valutativo laddove si dice che nel periodo tra il giugno 201 e il settembre 2011 (il riferimento è al capitolo precedente) Rocca "avviò una serie di trattative" in relazione ai tre affari ivi citati. "Avviare trattative" (per le quali lo stesso attore evidenzia che (cap.19) non giunsero "a conclusione nel periodo di attività comune con ROSSI e CAMBIASO) non significa che la

mediazione fosse una “operazione in corso”. Non solo, ma questo capitolo fa riferimento ad un periodo anche successivo all’aprile 2011 in cui si situa il recesso: quindi se fosse anche dimostrata la circostanza, ma con riferimento ad un periodo successivo al cd., recesso, sarebbe irrilevante.

- b) Il cap. 26 –a parte la valutatività evidente- fa riferimento alla prod. 34 nella quale tuttavia non si dà dimostrazione di “operazioni in corso”, ma la parte convenuta Rocca fa solo riferimento alle “rispettive *ongoing* speranze “ da portare avanti
- c) Il cap. 28 è documentale: fa riferimento alla prod. 46 nella quale si fa riferimento a generici affari in itinere che se non accuratamente seguiti andrebbero perduti.

L’ordine di esibizione infine è evidentemente irrilevante in mancanza di prova di accordo di società di fatto e di intervenuto recesso: in mancanza di una pregressa prova sull’AN dell’esistenza e della rilevanza ai fini del 2289 c.c. delle tre specifiche “operazioni in corso” alla data del 26.4.11, appare anche del tutto esplorativo.

Quanto alla richiesta di “sequestro giudiziario”, si deve ritenere se si dovesse ritenere che la parte attrice abbia proposto una domanda cautelare, la stessa non sarebbe stata proposta in modo ammissibile poiché non ha costituito oggetto di un ricorso per “cautelare in corso di causa” proposto distintamente come prescritto dall’art. 669 bis c.p.c. con gli elementi ivi richiamati, né infatti vi è stato richiamo ad una controversia sul diritto all’esibizione o ad esigenze di custodia.

In realtà però, ritiene questo Giudice, che non vi sia inammissibilità, ma che la parte non abbia inteso proporre (con attualità) un sequestro giudiziario quanto piuttosto riservarsi di rafforzare l’efficacia coattiva della instata esibizione per il caso di inattuazione. Proprio il fatto che il “sequestro” venisse richiesto in via alternativa alla esibizione induceva a ritenere che non fosse stata neppure proposta una richiesta cautelare, ma che fosse stata prospettata la possibilità di

una successiva richiesta. Difatti i presupposti della esibizione e del sequestro giudiziario sono incompatibili tra loro: il primo ricorre quando vi sia il diritto (almeno sul piano probatorio) alla esibizione, l'altro quando sia controverso il diritto alla esibizione e vi sia esigenza di custodia legata alla acquisizione del documento; anche le finalità sono ben differenti: mentre con l'esibizione il documento esibito viene acquisito come prova nel processo e quindi viene letto, copiato, valutato, nel sequestro giudiziario deve solo essere custodito e non può certo essere consegnato in copia alla controparte (che solo all'esito del giudizio di merito che accerti il diritto al documento potrà averne la consegna in originale o in copia). La parte, in realtà, si deve ritenere che intendesse riservarsi la possibilità di richiedere un sequestro per il caso che l'ordine di esibizione fosse stato concesso e inattuato e quindi per un'ipotesi che non si è verificata.

Peraltro anche inteso come *step* successivo alla esibizione, il sequestro giudiziario probatorio non può essere utilizzato per ovviare alla notoria incoercibilità dell'ordine di esibizione, perché svolge ad una funzione del tutto differente, ossia quella di custodire dei documenti in relazione ai quali sussista una controversia circa il diritto all'esibizione quando sia necessario provvedere alla loro custodia temporanea perché se ne teme la dispersione, situazione qui non ricorrente (trattandosi di contabilità e di corrispondenza commerciale rientrante negli obblighi civilistici di conservazione). Proprio per questo è noto che il sequestro giudiziario probatorio non può ovviare alla incoercibilità dell'ordine di esecuzione: quindi neppure in un momento successivo ad un'eventuale esibizione inattuata avrebbe assunto rilevanza la richiesta di sequestro.

Quindi anche in relazione alle operazioni in corso deve confermarsi l'ordinanza istruttoria di rigetto del 26.5.2015 e anche in relazione alla rilevanza delle trattative in corso ai fini della loro valorizzabilità ai fini dell'art. 2289 cc l'attore non ha assolto ai propri obblighi di allegazione specifica e prova.



La domanda quindi è infondata per tutte e tre questi ordini di motivi. L'attrice risulta soccombente e dovrà quindi rifondere alla controparte le spese di lite. Esse sono così liquidate, riducendo il compenso per la fase istruttoria al minimo, non essendosi svolta istruttoria ma solo richiesta di prove:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 3.375,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 2.227,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 6.941,00
Fase decisionale	€ 5.870,00
	Compenso: € 18.413,00

PQM

Definitivamente pronunciando

Respinge ogni domanda proposta da ROSSI GIAN LUCA.

Condanna ROSSI GIAN LUCA a rifondere a ROCCA STEFANO e CAMBIASO FRANCESCO le spese di lite che liquida in € 18.413,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Genova, 15.12.2016

IL GIUDICE

Ada Lucca